

DECRETO 15 ottobre 1993 , n. 519

Regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attivita' omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche.

Vigente al: 19-7-2021

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.

619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL);

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con

modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1982 concernente

l'autorizzazione alle unita' sanitarie locali ad esercitare attivita' omologativa di primo o nuovo impianto in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro relativamente ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed agli impianti di messa a terra;

Considerato che tale attivita' non viene svolta dalle unita'

sanitarie locali con tempestivita' e con uniformita' di indirizzo;

Ritenuto quindi necessario garantire la sicurezza sui luoghi di

lavoro ed assicurare l'unicita' delle procedure tecnico-operative sull'intero territorio nazionale;

Constatato che l'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del

lavoro e' comunque in grado di assicurare su tutto il territorio nazionale l'attivita' omologativa di primo o nuovo impianto in precedenza delegata alle unita' sanitarie locali;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;

Constatato che in data 15 ottobre 1993 e' stata effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza all'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A N O il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL)

esercita direttamente le seguenti attivita' omologative di primo o nuovo impianto secondo la normativa a fianco indicata:

a) impianti di messa a terra (art. 328 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955; decreto ministeriale del 22 febbraio 1965 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

b) installazioni e dispositivi di protezione dalle scariche

atmosferiche (art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955; decreto ministeriale del 22 febbraio 1965 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

2. Per tali servizi all'ISPESL sono versati i corrispettivi

previsti dalla vigente tariffa.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

1. Le richieste di omologazione di primo o nuovo impianto, redatte in carta semplice, dovranno pervenire ai Dipartimenti periferici dell'ISPESL competenti per territorio, unitamente ai modelli A (installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche) e B (impianti di messa a terra) debitamente compilati a cura dei richiedenti in conformita' a quanto previsto negli allegati al presente regolamento.

Art. 3.

1. Le unita' sanitarie locali continuano ad esercitare le successive verifiche periodiche per l'accertamento della conservazione delle installazioni ed impianti e del loro normale funzionamento.

2. Al tal fine, copia dei modelli A e B verra' inviata, a cura dell'ISPESL, alla unita' sanitaria locale competente per territorio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 ottobre 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

SAVONA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

GIUGNI

Il Ministro della sanita'

GARAVAGLIA

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1993

Registro n. 6 Industria, foglio n. 185

Mod. A - Parte di provvedimento in formato grafico
Mod. B - Parte di provvedimento in formato grafico

Mod. B

Parte di provvedimento in formato grafico